

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 166

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, MICHELINI, ROBERTI, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 6 luglio 1968

**Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato,
ex-combattenti ed assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Verso la fine della precedente legislatura, e precisamente il 29 novembre 1967, la prima Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera approvò in sede legislativa, alla unanimità, e con l'adesione del Governo dell'epoca, rappresentato in quella sede dal Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, un testo unificato recante « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex-combattenti ed assimilati ».

Quel testo rappresentava allora il risultato della faticosa sintesi di ben sedici diverse proposte di legge, presentate nel corso della quarta legislatura alla Camera da deputati di tutti i settori, nessuno escluso.

Bisogna aggiungere, che quelle sedici proposte di legge rappresentavano, a loro volta, la continuazione di un tentativo legislativo svolto nella terza legislatura da deputati di diversi gruppi parlamentari, e non pervenuto ad un risultato concreto prima dello scioglimento delle Camere.

Quando pertanto la prima Commissione permanente della Camera, come si è detto, approvò in sede legislativa il testo unificato,

con votazione unanime, tanto i parlamentari proponenti, quanto, e a maggior ragione, le categorie interessate, ritennero che finalmente si fosse giunti in porto e che il testo unificato fosse destinato a diventare legge al più presto.

Così non avvenne, perché al Senato l'atteggiamento del Governo di allora fu diverso da quello che pochi giorni prima si era appalesato alla Camera. La proposta di legge venne rinviata dalla sede legislativa alla sede referente; non giunse in tempo il parere della Commissione finanze e tesoro; insomma la proposta di legge non varcò, come già era accaduto al termine della terza legislatura, il traguardo dello scioglimento delle Camere.

Questi sono i motivi per i quali, onorevoli colleghi, non solo noi ripresentiamo il testo unificato già approvato dalla prima Commissione permanente della Camera; ma riteniamo di ottemperare, ripresentandolo, ad un impegno che concerne, almeno virtualmente, tutti i settori politici della Camera.

Data l'unanimità che era venuta a formarsi sul precedente testo, non abbiamo necessità di aggiungere alcuna considerazione

di merito. Desideriamo solo ricordare che si tratta di un provvedimento perequativo, inteso non certo a stabilire privilegi ma a sanare antiche ingiustizie ai danni dei dipendenti civili dello Stato ex-combattenti e assimilati. Desideriamo altresì ricordare che nella formulazione attuale la proposta di legge rispecchia fedelmente i risultati dei lunghi

lavori di un Comitato ristretto di deputati, i quali nella scorsa legislatura ebbero cura di tenere esatto conto delle indicazioni e osservazioni dei rappresentanti della pubblica amministrazione, soprattutto in relazione con eventuali oneri di spesa a carico dello Stato.

Per questi motivi, confidiamo, onorevoli colleghi, in una vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex-combattente od equiparata, che, in quanto ex-combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni senza riserva di anzianità, e non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale, che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa, contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

ART. 2.

Ai dipendenti ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del dieci per cento del contingente organico sia della qualifica di conferimento che della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente

vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

I posti, che si rendono vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero, non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o a capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o a capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondenti al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa

percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vice rettore o a direttrice e a vice direttrice.

ART. 4.

I dipendenti ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di sette anni o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.